

RIESAME DELLO STATUTO SOCIALE DEL CENTRO
POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
APPROVATO DALL'**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**
DEL 12 MAZO 2017 A L'AQUILA
STATUTO

ART. 1

Costituzione

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Associazione Sportiva Dilettantistica, in acronimo "C.P.G.A. asd", di seguito chiamato "C.P.G.A. asd", costituitosi, con durata illimitata, nello spirito della Costituzione Repubblicana e in base agli art. 36 e segg. del Codice Civile, fin dal 21 Luglio 1982 data di affiliazione alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, è Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro. La documentazione relativa all'anzianità del "C.P.G.A. asd". L'Aquila, a partire dalla data della sua prima affiliazione e cioè 21 Luglio 1982, è conservata agli atti della Società e della ex Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP) ora FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici). La polisportiva aggiungerà alla denominazione nell'uso corrente le singole denominazioni delle specialità sportive praticate. Svolgerà anche attività di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000

ART. 2

Sede

Il “C.P.G.A. asd” L'Aquila ha, attualmente, sede in L'Aquila Via Giuseppe Cacchi N. 3 Pal. 3, - 67100 L'Aquila. Non comporterà variazione dello Statuto il cambiamento della Sede Sociale se fatto nell'ambito dello stesso Comune di appartenenza.

ART. 3

Oggetto e finalità

1. Il “C.P.G.A. a.s.d.” non persegue finalità di lucro, è apolitico e aconfessionale, ha lo scopo di svolgere, propagandare e promuovere la pratica sportiva a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con tutte le Federazioni Nazionali ed Internazionali Sportive ed Enti di Propaganda e Promozione Sportiva che ne accetteranno l'affiliazione, praticando tutte le discipline e partecipando a manifestazioni finalizzate ad attività agonistiche e non agonistiche comunque dilettantistiche.

Promuove il diritto alla pratica motoria e sportiva e rivendica tutti i diritti nello sport. Assicura a tutti i cittadini di ogni età o sesso uguali diritti e pari dignità negli sport da essa promossi. Sostiene i valori dello sport contro ogni forma di ingiustizia, discriminazione, emarginazione ed ogni forma di razzismo e violenza. Opera per garantire la migliore qualità e la continuità nella pratica sportiva per assicurare ad ognuno

l'attività sportiva a misura delle proprie motivazione e possibilità. Coopera con tutti coloro che, nei più svariati settori della vita culturale e sociale operano, per la valorizzazione individuale e per la diffusione della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli.

2. Le attività sportive troveranno collocazione nell'ambito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito chiamato C.O.N.I., osservati i rispettivi regolamenti Federali per quanto attiene l'organizzazione e la gestione delle Associazioni e Società affiliate, sì da formare parte integrante del presente Statuto.

3. L'Associazione, per l'attuazione del proprio oggetto sociale, potrà organizzare gare, manifestazioni e spettacoli di carattere sportivo; partecipare a campionati, gare e manifestazioni nell'ambito del CONI, delle FSN in particolare e degli Enti di propaganda e promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; curare lo sviluppo e l'aggiornamento di tecniche innovative, e migliorare quelle sperimentate; organizzare corsi specifici per la preparazione di dirigenti, manager sportivi e istruttori; svolgere qualsiasi altra attività accessoria, integrativa e/o comunque strettamente connessa al proprio oggetto sociale, fermo restando l'esclusione di qualsiasi fine di lucro.

4. Promuove e favorisce tutte le forme di volontariato e attività sociale, potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, gestire spazi e

locali, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, atti a ricevere gli Associati per le attività predette, compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività turistico ricettive nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

5. Il “C.P.G.A. asd” ha per fini associativi anche la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi Associati nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività su tutto il territorio nazionale

6. Il “C.P.G.A. asd” promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri associati, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione. Il “C.P.G.A. asd”, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri

nei settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

7. Il "C.P.G.A. asd" potrà, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. Il "C.P.G.A. asd" destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini associativi istituzionali.

8. Il "C.P.G.A. a.s.d." può partecipare ad organismi pubblici in cui sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e potrà promuovere la costituzione di Associazioni specifiche per la cura di particolari attività sportive che necessitano di una organizzazione propria, in seno alle quali saranno inseribili però solo coloro che sono anche Associati della polisportiva, ferma restando l'esclusione di qualsiasi fine di lucro.

9. Nell'esercizio delle attività, l'Associazione potrà avvalersi di uno, o più, supporter finanziari, e fare loro pubblicità.

I supporter, anche nel caso di abbinamento del loro nome a quello dell'Associazione, assumeranno un ruolo esterno, sicché non potranno mai interferire nelle attività, nei programmi e nelle decisioni della Associazione.

ART. 4

Segni distintivi

Nello svolgimento dell'attività sportiva l'Associazione assumerà come distintivo la scritta "C.P.G.A." più il nome della disciplina sportiva praticata affiancata dal logotipo Sociale. I colori sociali saranno scelti dalle varie sezioni operanti all'interno dell'Associazione ma comunque approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Patrimonio ed entrate

1. Costituiscono il PATRIMONIO dell'Associazione:

- a) beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione;
- b) avanzi netti di gestione;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti;

2. Costituiscono le ENTRATE dell'Associazione:

- a) I versamenti effettuati dagli Associati fondatori;
- b) le quote sociali (di ammissione, di iscrizione ed *una tantum*), comunque dovute e versate dagli Associati secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- c) reddito derivante dal patrimonio dell'Associazione;
- d) gli introiti comunque realizzati nello svolgimento dell'attività sociale;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, ivi compresi i contributi ottenuti dalle F.S.N e dagli

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ed altri
Enti pubblici e privati.

ART. 6

Associati

1. Gli Associati aderenti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- FONDATORI
- ORDINARI O EFFETTIVI
- ATLETI
- BENEFICIARI/FREQUENTATORI

2. Sono Associati FONDATORI quanti hanno costituito l'Associazione.

3. Sono Associati ORDINARI coloro che abbiano domandato di fare parte dell'Associazione e che abbiano svolto attività sportiva di tipo agonistico nell'ambito dell'Associazione per almeno tre anni, ed abbiano un dichiarato e concreto interesse a partecipare attivamente ai programmi societari.

4. Sono Associati ATLETI quanti svolgano all'interno dell'Associazione esclusivamente attività sportiva di tipo agonistico, anche nell'ambito delle Federazioni, ed Enti di promozione sportiva, aderenti al C.O.N.I., purché in possesso del relativo certificato medico di idoneità.

5. Sono Associati BENEFICIARI/FREQUANTATORI quanti svolgono all'interno dell'Associazione attività sportive di tipo

non agonistico e comunque usufruiscano dei servizi che l'Associazione si propone di svolgere e mette loro a disposizione.

ART. 7

Costituzione, disciplina e scioglimento del rapporto associativo

1. Quanti condividano le finalità dell'Associazione e intendano ad essa effettivamente aderire devono inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando il tipo di interesse che ivi intende perseguire, ed impegnandosi ad accettare e osservare lo Statuto dell'Associazione e ogni altro Regolamento.

2. Il Consiglio Direttivo si pronunzia sulla richiesta di ammissione, entro i sessanta giorni successivi. In caso di accoglimento lo iscrive direttamente nella categoria di Associato rispondente all'interesse indicato nella domanda, e gli assegna un termine di giorni cinque per consentirgli il versamento della quota di ammissione, come determinata dal Consiglio Direttivo stesso. In caso di rigetto, il Consiglio non è tenuto a fornire alcuna motivazione.

In ogni caso, decorsi sessanta giorni senza che il Consiglio si sia pronunziato sulla domanda, la stessa si intende rigettata.

3. Sempre su determinazione del Consiglio Direttivo, gli Associati sono tenuti altresì a versare la quota di iscrizione annua, ed, eccezionalmente, una quota *una tantum*, nonché al

versamento di esborsi ulteriori in ragione dei servizi effettivamente usufruiti dagli Associati stessi.

4. I versamenti degli Associati, comunque fatti, si intendono a fondo perduto, e non sono rivalutabili, né riprendibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né di estinzione del rapporto associativo, anche per recesso o morte dell'Associato.

5. Costituitosi il rapporto Associativo, a norma del capo 3 del presente articolo, tutti gli Associati, che siano in regola con i versamenti deliberati dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, a tempo indeterminato (rimanendo espressamente esclusa qualsiasi partecipazione a titolo temporaneo) ed in maniera effettiva, ciascuno in ragione della rispettiva categoria di appartenenza.

6. Gli Associati maggiori di età hanno altresì diritto ciascuno ad un voto in sede di Assemblea per quanto attiene l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

7. I versamenti degli Associati non creano diritti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli indicati: con particolare riferimento alla intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

8. Il rapporto associativo, contratto a tempo indeterminato,

può risolversi per recesso dell'Associato o per sua esclusione dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.

9. L'Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dandone preavviso almeno due mesi prima. Il recesso dell'Associato Atleta, impegnato in gare agonistiche, avrà effetto al termine della stagione agonistica, sì da non pregiudicare le attività e i programmi dell'Associazione.

10. L'Associato, purché non rivesta la qualifica di Associato Agonista, può altresì recedere per giusta causa, con effetto immediato, comunicando le ragioni al Consiglio Direttivo.

11. Nel caso in cui l'Associato, compreso quello che riveste la qualifica di Associato Agonista, commetta gravi inadempienze, il Consiglio Direttivo ha il diritto di escluderlo dall'Associazione, con deliberazione motivata e comunicata all'interessato. Sono cause di esclusione: il mancato pagamento di quote sociali e/o altri versamenti comunque determinati dal Consiglio Direttivo; il contegno contrario alle norme che regolano la vita sociale, alle decisioni degli Organi Sociali, ai principi federali che disciplinano l'attività agonistica, ogni altro atto, fatto che comunque possa pregiudicare il prestigio, l'immagine e il buon andamento dell'Associazione, si ha altresì la decadenza automatica dell'Associato in caso di ingiustificata partecipazione per due anni di seguito alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

12. L'esclusione dell'Associato ha effetto, decorsi trenta giorni dalla notifica della delibera di esclusione.

13. Il numero degli Associati è illimitato. Sono Associati effettivi coloro che versano nelle casse sociali la quota annua stabilita. Coloro che versano somme aggiuntive rispetto alla quota annua stabilita saranno anche iscritti nell'apposito elenco dei contributi percepiti straordinariamente dai sostenitori. A tali Associati andrà il grato ringraziamento dell'Associazione senza che questo comporti alcuna distinzione di ruolo e carica rispetto agli altri Associati. La durata del rapporto sociale va dal giorno di pagamento della quota al giorno precedente il giorno di pagamento della quota del dodicesimo mese successivo, al quale si riferisce la quota pagata. (esempio 15 marzo 2017/14 marzo 2018)

14. Il Consiglio Direttivo può escludere l'Associato che non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo, i deliberati dell'Assemblea dei Associati, i deliberati del Consiglio Direttivo, i regolamenti interni di ciascuna disciplina sportiva o settore ricreativo e che in qualunque maniera danneggia moralmente e/o economicamente l'Associazione.

L'Associato escluso può ricorrere contro tali provvedimenti del Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso da parte dell'interessato dinnanzi all'Assemblea. Il ricorso deve essere inviato al Consiglio Direttivo ed al Presidente entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

15. Gli Associati dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.

16. Diritti e Doveri

A - E' diritto di ogni Associato partecipare alle scelte dei programmi, dell'attività dell'Associazione e da quanto previsto dallo Statuto nelle forme e nei modi che esso dispone.

B – Gli Associati sono tenuti:

a) a versare le quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro la fine del mese di Gennaio di ogni anno; Per i nuovi Associati il primo versamento va fatto come previsto dall'Art. 7 punto 2

b) ad osservare lo Statuto e tutte le delibere dell'Assemblea degli Associati e dei vari organismi dell'Associazione;

c) a sostenere e partecipare alle attività ed ai programmi dell'Associazione impegnandosi nel volontariato sia a livello tecnico, ricreativo, culturale e di gestione.

17. Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi, se non per causa di morte.

ART. 8

Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE
- IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 9

Assemblea

1. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI si compone della universalità degli Associati e costituisce l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'Assemblea approverà altresì il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Per determinati motivi l'Assemblea di approvazione potrà tenersi entro il 30 Giugno.

Essa, inoltre, elegge i componenti il Consiglio Direttivo; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea può essere convocata su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno quattro Consiglieri, ovvero di un numero di Associati che rappresenti almeno un quarto dell'Associazione.

La convocazione può avvenire notificando a ciascun Associato, quindici giorni prima, l'apposito avviso indicante ordine del giorno, luogo, ora e data della riunione. Oppure pubblicando detto avviso, quindici giorni prima dell'adunanza, presso la bacheca dell'Associazione e gli appositi spazi adibiti all'interno

degli impianti sportivi dove l'Associazione esercita la sua attività od anche (cinque giorni prima dell'adunanza) per le vie brevi a mezzo fonogramma o notifica per posta elettronica.

4. L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del “C.P.G.A. asd.”, in mancanza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal più anziano dei Consiglieri.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ove opportuno, due scrutatori, constatata la regolarità delle deleghe, ed il diritto di intervento e di voto.

Ogni adunanza Assembleare viene verbalizzata su apposito libro che, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'Associazione.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è idonea a deliberare, ove in prima convocazione siano presenti almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti non necessitando della maggioranza qualificata. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi non prima di un'ora dell'orario stabilito per la prima convocazione.

7. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o

telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione

9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati

11. Per l'elezione del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto.

12. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli Associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

13. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra Associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

14. Le deliberazioni assembleari, approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, sono valide e obbligatorie per gli assenti e dissenzienti.

15. Ciascun l'Associato, maggiore di età ed in regola con i pagamenti, ha diritto ad un voto e facoltà di farsi rappresentare da altri Associati. Ogni delegato non può rappresentare più di due Associati se munito di regolare delega scritta e non in bianco.

16. Le votazioni possono effettuarsi per alzata di mano, salvo obiezioni da parte dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

17. Le deliberazioni Assembleari assunte vanno pubblicate nei quindici giorni successivi alla loro emanazione presso la sede

sociale e presso gli appositi spazi adibiti all'interno degli impianti sportivi dove l'Associazione svolge l'attività.

ART. 10

Consiglio Direttivo

- 1.** L'Associazione è amministrata dal CONSIGLIO DIRETTIVO che può essere composto secondo le decisioni dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di otto membri, che rimangono in carica per quattro anni.
- 2.** Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti gli Associati, con almeno un biennio di ininterrotta anzianità nella loro qualità di Associati, maggiori di età ed in regola con i pagamenti. Non possono partecipare all'Assemblea e presentare candidature coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.
- 3.** Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario. Il Consiglio Direttivo provvede altresì a ripartire fra i suoi membri varie funzioni, ivi compresa quella di Tesoriere. La funzione di Tesoriere può essere affidata anche ad un Associato non facente parte del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede immediatamente a nominarne un sostituto, chiedendo alla prima assemblea annuale la ratifica della sostituzione o la nomina di un nuovo membro.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri. Amministra l'Associazione, ne promuove lo sviluppo regolandone l'andamento ordinario e straordinario senza limitazioni. In particolare, il Consiglio determina annualmente i contributi e le quote sociali (ordinarie e straordinarie) dovute dagli Associati, in ragione delle rispettive categorie di appartenenza; redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e approvati dall'Assemblea degli Associati; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività Associativa; formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera circa l'esclusione degli Associati; favorisce la partecipazione dei degli Associati alle attività sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo emanare tutti i provvedimenti disciplinari minori come richiamo, ammonizione, esonero e sospensione da uno a dodici mesi.

Il Consiglio svolge, inoltre, tutte quelle funzioni espressamente demandategli dall'Assemblea degli Associati.

5. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri, e comunque per far deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare delle quote associative ordinarie e straordinarie.

Gli avvisi di convocazione indicanti ordine del giorno, luogo,

ora e data di riunione, vengono notificati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione anche a mezzo posta elettronica o fonogramma.

Sono valide le deliberazioni assunte in presenza di almeno la metà dei Consiglieri, e con la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ciascuna riunione viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato agli atti dell'Associazione.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di prestatori d'opera, anche non Associati, e sul loro compenso verrà effettuata una ritenuta d'acconto che sarà poi versata nei termini e nei modi di legge.

7. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione della carica, e salvo eventuali diverse disposizioni Assembleari.

8. Il Consiglio Direttivo coordina i settori delle varie discipline sportive o sezioni sportive, agonistici e ricreativi, in seno all'Associazione "C.P.G.A. asd."

Punto 1

Il numero dei Settori ed i suoi componenti vengono determinati dal Consiglio Direttivo a seconda delle varie esigenze. Per ogni Settore vi è un Direttore del settore, se nominato dal Consiglio Direttivo, o Vice Presidente, se eletto

dall'Assemblea del proprio settore di appartenenza, sempre ed in ogni caso ratificato dal Consiglio Direttivo del "C.P.G.A. a.s.d.", con soli poteri di ordinaria amministrazione. Possono far parte dei settori, presiederli o esserne i responsabili, anche quegli Associati che non siano membri del Consiglio Direttivo "centrale". Dovranno far parte del Consiglio Direttivo di ciascun settore, oltre al Presidente del CPGA asd anche 4 membri del Consiglio Direttivo centrale nominati dal Presidente.

Punto 2

Il Direttore o Vice Presidente del settore coordina i lavori del proprio specifico Settore, partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, se esistente e funzionante, per l'elaborazione del programma e del bilancio di previsione. Relaziona il Consiglio di Presidenza sulla previsione, l'andamento e il consuntivo del proprio programma annuale. E' responsabile del programma e del bilancio finanziario del proprio Settore. Ove non sia in funzione il Consiglio di Presidenza riferirà e si rapporterà, per tutto quanto precedentemente esposto, con il Presidente e legale rappresentante del "C.P.G.A. a.s.d."

ART. 11

Il Presidente

1. Il PRESIDENTE rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo, contatta in nome e per conto dell'Associazione e adempie a tutte le altre funzioni

demandate dal presente Statuto. Si può candidare alla carica di Presidente, l'Associato, con almeno un biennio (24 mesi) di ininterrotta anzianità nella sua qualità di Associato, maggiore di età ed in regola con i pagamenti.

E' obbligo del nuovo subentrante Presidente di assumersi le garanzie, già in capo all'uscente Presidente, fidejussorie prestate a Banche e Finanziarie per atti conclusi in nome e per conto del "C.P.G.A. asd." come pure il rispetto di impegni presi nei confronti di locatori di immobili o impianti sportivi.

2. E' sostituito dal Vice Presidente ed, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei Consiglieri, salvo che abbia espressamente delegato altro Consigliere.

Il Vice Presidente viene eletto in seno ai componenti il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dello stesso, se non già eletto in sede Assembleare.

3. Il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando il Consiglio per la ratifica del suo operato.

4. Deve risultare nella sua qualità di Presidente dell'Associazione C.P.G.A. asd anche nelle richieste di affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione e Propaganda Sportiva di ciascun Settore ed anche nel Consiglio Direttivo di Enti o Associazioni culturali ai quali in CPGA asd si affilia o si associa.

Il Presidente rimane in carica per quattro anni e può essere rieletto.

ART. 12

Il Consiglio Di Presidenza

1. I programmi dell'Associazione vengono proposti anche dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA che è composto dai Direttori o Vice Presidenti di ciascuna specialità operante all'interno del CPGA asd, dal Segretario generale e dal Presidente.

2. Si riuniscono su convocazione del Presidente.

3. Possono presenziare alle riunioni del Consiglio di Presidenza anche i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 13

Esercizio Finanziario

1. L'ESERCIZIO FINANZIARIO apre il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio consuntivo ed altresì anche il bilancio preventivo, che l'Assemblea provvede ad approvare a norma dell'art. 9, comma 2.

2. I bilanci saranno redatti individualmente per ciascun settore o disciplina sportiva, aderente o a una F.S.N. o ad un Ente di Promozione o Propaganda sportiva, ovviamente sempre riconosciuti dal C.O.N.I., dai Settori Ricreativi, affiliati o meno a Enti di Promozione o Propaganda sportiva, che

operano all'interno del "C.P.G.A. asd.", e successivamente riclassificati in un unico bilancio dell'intero Centro Polisportivo Giovanile Aquilano asd.

3. Ogni Settore o disciplina sportiva, facente parte del "C.P.G.A. asd.”:

- a) applica le decisioni del Consiglio Direttivo;
- b) predispone il proprio bilancio consuntivo ed altresì di previsione annuale da presentare al Presidente, legale rappresentante del "C.P.G.A. asd.” on in sua assenza ad un componente il Consiglio Direttivo della polisportiva, allo scopo di formare il bilancio consuntivo generale ed altresì il preventivo;
- c) mantiene, nel proprio ambito, rapporti con gli altri Settori, Federazioni ed Enti di promozione e propaganda sportiva;
- d) promuove la formazione dei quadri organizzativi, tecnici e di volontariato nell'ambito del proprio settore.

4. I bilanci, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, rimangono depositati presso la sede sociale a disposizione degli Associati che abbiano interesse alla loro consultazione.

ART. 14

Avanzi di gestione

1. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione comunque denominati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti non commerciali che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 15

Scioglimento

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dedotte le passività, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o utilità sociale, ai sensi del D. Lgs. 460/1997, ovvero ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002.

In caso di scioglimento sarà il Presidente, legale rappresentante del "C.P.G.A. asd." a fungere da liquidatore con i poteri previsti dalla legge in materia di Associazionismo sportivo no profit.

ART. 16

Altri Organismi

Sono altresì previsti i seguenti Organismi che verranno eletti nel momento che saranno resi necessari dal C.D. e comunque approvati dall'Assemblea degli Associati.

Trattasi di:

- 1. COLLEGIO DEI PROBIVIRI**
- 2. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

ART. 17

Clausola compromissoria

Tutte le controversie, insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIHP, FIJLKAM, FITeT, FIV e CSEN, o di ogni ulteriore eventuale altra Federazione Sportiva alla quale il CPGA asd si affilierà, a seconda dell'appartenenza dell'Associato.

ART. 18

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di Associazione non riconosciute e, subordinatamente, quelle sulle Società di cui al Libro V del Codice Civile.